

(N. 969-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio 1955 (V. Stampato N. 989)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° MARZO 1955

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1955

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi :

1°) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952 ;

2°) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C. I. M.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952 ;

3°) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.). firmato a Berna il 25 ottobre 1952;

4°) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C. I. M.) e dei viaggiatori e bagagli (C. I. V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Le due Convenzioni internazionali e i due Protocolli addizionali sottoposti al nostro esame sono il risultato di una revisione delle Convenzioni internazionali firmate a Roma il 23 novembre 1933 per il regolamento dei rapporti fra gli Stati firmatari circa il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a mezzo ferrovia e il trasporto delle merci pure a mezzo ferrovia.

Questi Accordi costituiscono un aggiornamento conseguente alla nuova situazione creata in seguito alla recente guerra e alla necessità di adeguare la regolamentazione della

materia alle esigenze suggerite dall'esperienza, in ordine soprattutto alla maggiore rapidità dei trasporti, ai collegamenti con i trasporti aerei e marittimi, alle responsabilità per perdite o avarie, ai termini di consegna delle merci, ai rapporti fra le varie Amministrazioni ferroviarie, al metodo per dirimere eventuali controversie.

Le Convenzioni e i Protocolli firmati a Roma il 25 ottobre 1952 possono venire approvati dalla nostra Assemblea.

CESCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;

Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;

Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.